



STAGIONE SPORTIVA 2025 / 2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 41 S.G.S. DEL 7 MAGGIO 2026

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 04 maggio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio Migliaccio – Presidente;
- Avv. Paolo Morica – Componente;
- Avv. Antonio Strongoli – Componente.

Con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

In rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°15 a carico di:

- Salvatore ALBANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973;
- Mariano BELLEZZA, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973;
- società A.S.D. SERRESE 1973;

per rispondere:

1. Salvatore Albano, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973:
 - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, a mezzo di una comunicazione avente quale oggetto "Segnalazione di episodi incresciosi" inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato Regionale Calabria (segreteria@pec.crcalabria.it) ed indirizzata al presidente del Comitato Regionale Arbitri della Calabria ed al presidente del Comitato Regionale Calabria, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara Serrese – Maierato del 28.2.2026 valevole per il campionato di Terza categoria, nonché della sezione AIA di Vibo Valentia; nella comunicazione inviata, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni:

"Gentili Signori del Comitato Regionale, La società Serrese 1973 ribadisce la propria preoccupazione per le situazioni incresciose subite da parte di alcuni arbitri, in particolare nella partita Serrese/Maierato, dove è stato designato un arbitro di soli 16/17 anni, figlio del designatore degli arbitri di Vibo Valentia. Ritenevamo che la delegazione di Vibo avesse la capacità di fornire arbitri competenti per una partita di terza categoria. La presenza di un arbitro così giovane e inesperto ha creato situazioni di tensione e ha messo a rischio la sicurezza dei giocatori. Più di una volta ci siamo sentiti e scritto al Presidente degli Arbitri di Vibo, possiamo

dire che una persona magnifica, gentile, ma ora ci rivolgiamo al Comitato Regionale di cui con delegazione fa parte di Vibo Valentia. Noi ci facciamo carico di spese non indifferenti, pur essendo una Terza categoria, togliendo tempo, e soldi alle nostre famiglie. Chiediamo nuovamente che vengano prese misure per garantire l'equità e la sicurezza delle partite, e che gli osservatori degli arbitri (se Vibo ne ha a disposizione), che svolgessero il loro lavoro con serietà e professionalità, (come del resto loro lo fanno con i giocatori e società), altrimenti la delegazione di Vibo Valentia sarebbe bene che chiudesse. In caso di mancata risposta, saremo costretti a rivolgerci alla LND di Roma. Cordiali saluti. N.B Si allega l'ultima riservata indirizzata Al Presidente della Delegazione Provinciale e al Presidente degli Arbitri di Vibo Valentia. La società".

2. Mariano Bellezza, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973:
 - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, a mezzo di una comunicazione avente quale oggetto "Segnalazione di episodi incresciosi" inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato Regionale Calabria (segreteria@pec.crcalabria.it) ed indirizzata al presidente del Comitato Regionale Arbitri della Calabria ed al presidente del Comitato Regionale Calabria, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara Serrese – Maierato del 28.2.2026 valevole per il campionato di Terza categoria, nonché della sezione AIA di Vibo Valentia; nella comunicazione inviata, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni:

"Gentili Signori del Comitato Regionale, La società Serrese 1973 ribadisce la propria preoccupazione per le situazioni incresciose subite da parte di alcuni arbitri, in particolare nella partita Serrese/Maierato, dove è stato designato un arbitro di soli 16/17 anni, figlio del designatore degli arbitri di Vibo Valentia. Ritenevamo che la delegazione di Vibo avesse la capacità di fornire arbitri competenti per una partita di terza categoria. La presenza di un arbitro così giovane e inesperto ha creato situazioni di tensione e ha messo a rischio la sicurezza dei giocatori. Più di una volta ci siamo sentiti e scritto al Presidente degli Arbitri di Vibo, possiamo dire che una persona magnifica, gentile, ma ora ci rivolgiamo al Comitato Regionale di cui con delegazione fa parte di Vibo Valentia. Noi ci facciamo carico di spese non indifferenti, pur essendo una Terza categoria, togliendo tempo, e soldi alle nostre famiglie. Chiediamo nuovamente che vengano prese misure per garantire l'equità e la sicurezza delle partite, e che gli osservatori degli arbitri (se Vibo ne ha a disposizione), che svolgessero il loro lavoro con serietà e professionalità, (come del resto loro lo fanno con i giocatori e società), altrimenti la delegazione di Vibo Valentia sarebbe bene che chiudesse. In caso di mancata risposta, saremo costretti a rivolgerci alla LND di Roma. Cordiali saluti. N.B Si allega l'ultima riservata indirizzata Al Presidente della Delegazione Provinciale e al Presidente degli Arbitri di Vibo Valentia. La società".

3. la società A.S.D. Serrese 1973 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Salvatore Albano e Mariano Bellezza così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 918pfi25-26, avente ad oggetto: "Dichiarazioni rese dalla A.S.D. Serrese 1973 nei confronti degli organi arbitrali in relazione alla gara Serrese - Maierato, valevole per il campionato di Terza Categoria";

esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

letta la memoria fatta pervenire dalla società A.S.D. Serrese 1973 all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione del Comitato Regionale Arbitri della Calabria dell'11.3.2026, con i seguenti allegati: - comunicazione del Comitato Regionale Calabria del 3.3.2026; - comunicazione della società A.S.D. Serrese 1973 inviata il 2.3.2026; - Comunicato Ufficiale n. 28 del 5.3.2026 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia; - foglio censimento per la stagione sportiva 2025 – 2026 della società A.S.D. Serrese 1973;

ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

La società A.S.D. Serrese 1973 ha inviato una comunicazione avente quale oggetto "Segnalazione di episodi incresciosi" all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato Regionale Calabria (segreteria@pec.crcalabria.it), indirizzata al presidente del Comitato Regionale Arbitri della Calabria ed al presidente del Comitato Regionale Calabria.

Nella comunicazione inviata, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni:

"Gentili Signori del Comitato Regionale, La società Serrese 1973 ribadisce la propria preoccupazione per le situazioni incresciose subite da parte di alcuni arbitri, in particolare nella partita Serrese/Maierato, dove è stato designato un arbitro di soli 16/17 anni, figlio del designatore degli arbitri di Vibo Valentia. Ritenevamo che la delegazione di Vibo avesse la capacità di fornire arbitri competenti per una partita di terza categoria. La presenza di un arbitro così giovane e inesperto ha creato situazioni di tensione e ha messo a rischio la sicurezza dei giocatori. Più di una volta ci siamo sentiti e scritto al Presidente degli Arbitri di Vibo, possiamo dire che una persona magnifica, gentile, ma ora ci rivolgiamo al Comitato Regionale di cui con delegazione fa parte di Vibo Valentia. Noi ci facciamo carico di spese non indifferenti, pur essendo una Terza categoria, togliendo tempo, e soldi alle nostre famiglie. Chiediamo nuovamente che vengano prese misure per garantire l'equità e la sicurezza delle partite, e che gli osservatori degli arbitri (se Vibo ne ha a disposizione), che svolgessero il loro lavoro con serietà e professionalità, (come del resto loro lo fanno con i giocatori e società), altrimenti la delegazione di Vibo Valentia sarebbe bene che chiudesse. In caso di mancata risposta, saremo costretti a rivolgerci alla LND di Roma. Cordiali saluti. N.B Si allega l'ultima riservata indirizzata Al Presidente della Delegazione Provinciale e al Presidente degli Arbitri di Vibo Valentia. La società".

Le dichiarazioni devono intendersi propalate da Salvatore Albano e Mariano Bellezza, rispettivamente presidente e vice presidente della società A.S.D. Serrese 1973 entrambi dotati di poteri di rappresentanza, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società dagli stessi rappresentata.

La comunicazione inviata a mezzo PEC ha determinato la conoscenza e conoscibilità da parte dei soggetti che accedono ai sistemi istituzionali del Comitato Regionale Calabria.

Come da giurisprudenza endofederale, la trasmissione a mezzo posta elettronica di messaggi contenenti espressioni potenzialmente lesive integra condotta disciplinarmente rilevante anche se diretta a soli destinatari istituzionali.

Le espressioni utilizzate, non oggetto di smentita o rettifica, sono ritenute lesive della reputazione dell'arbitro della gara Serrese – Maierato del 28.2.2026 e della sezione AIA di Vibo Valentia.

Il diritto di critica trova limite nella continenza verbale, limite che nel caso di specie risulta superato.

Dalle condotte dei deferiti consegue la responsabilità diretta della società A.S.D. Serrese 1973.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro D'Oria;
visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. Salvatore Albano;
2. Mariano Bellezza;
3. A.S.D. Serrese 1973;

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 4 maggio 2026 è comparso il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

Sono presenti i deferiti Salvatore Albano e Mariano Bellezza in proprio ed in rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973.

Il Sostituto Procuratore Federale ha formulato le seguenti richieste:

1. Salvatore Albano: inibizione di tre mesi;
2. Mariano Bellezza: inibizione di tre mesi;
3. A.S.D. Serrese 1973: ammenda di € 600,00.

I deferiti si sono riportati alla memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale ritiene che gli elementi probatori raccolti non integrino gli estremi dell'illecito contestato.

La tesi dei deferiti deve essere accolta. Entrambi gli aspetti fatti valere, la mancanza del carattere di pubblicità della comunicazione ed il contenuto nei limiti della continenza verbale, sono fondati.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale proscioglie dagli addebiti contestati:

1. Salvatore Albano, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973;
2. Mariano Bellezza, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973;
3. la società A.S.D. Serrese 1973.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

SEGRETERIA

CAMPIONATO UNDER 16 PROVINCIALI

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Gara **VIBONESE – FRANCAVILLA ANGITOLA** del 9 Maggio 2026 ore 15:30

La gara a margine, causa concomitanza con gara di categoria superiore, viene posticipata a **Lunedì 11 Maggio 2026 alle ore 16:30**

CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALI

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' SANT'ONOFRIO CALCIO

Si informa che la società in epigrafe disputerà le proprie gare interne sul **Campo Comunale di Maierato** sito in **Via Cavaliere di Vittorio Veneto – Maierato (VV)**.

CAMPIONATO UNDER 16 PROVINCIALI

RETTIFICA RISULTATO

Si rettifica il risultato della gara **VIBONESE – NEXGEN**, erroneamente indicato nel referto arbitrale con il punteggio di 0-0.

A seguito di comunicazione pervenuta dal Direttore di Gara, che segnala errore materiale, **lo stesso deve intendersi 11-0 a favore della società VIBONESE.**

RISULTATI GARE

CAMPIONATO UNDER 16 PROVINCIALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
NEXGEN ACADEMY A.S.D.	- SORIANO 2010	1 - 5	
NUOVA BULLDOG VIBO	- FRANCAVILLA ANGITOLA	3 - 2	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
FRANCAVILLA ANGITOLA	- NEXGEN ACADEMY A.S.D.	3 - 0	D.G.S.T.
SORIANO 2010	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	1 - 6	

CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALI

RETTIFICA RISULTATO

Si rettifica il risultato della gara **SORIANO 2010 – CITTA' DI PIZZO**, disputata in data 25 aprile 2026, erroneamente indicato nel referto arbitrale con il punteggio di 2-1.

A seguito di comunicazione pervenuta dal Direttore di Gara, che segnala errore materiale, **lo stesso deve intendersi 1-2 a favore della società CITTA' DI PIZZO**.

RISULTATI GARE

CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R			
CITTA DI PIZZO	- REAL LIMBADI 2004	18 - 1	
COMPENS. CAPO VATICANO	- ASD VIBO ACADEMY	0 - 4	
(1) FRANCAVILLA ANGITOLA	- COMPENSORIO VIBONESE	7 - 2	
NUOVA A.D.A.	- BOYS MARINATE	1 - 1	
(2) ROMBIOLESE	- SORIANO 2010	0 - 2	

(1) - disputata il 03/05/2026

(2) - disputata il 04/05/2026

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 06/05/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO UNDER 16 PROVINCIALI

GARE DEL 2/ 5/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 2/ 5/2026 FRANCAVILLA ANGITOLA - NEXGEN ACADEMY A.S.D.

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara dai quali risulta che il calciatore Barba Giuseppe, nato il 03/07/2010, della società NEXGEN, e contrassegnato in distinta con il numero 15, veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione;

che all'atto della registrazione della sanzione da parte di questo Ufficio veniva accertato che il predetto calciatore, alla data della disputa della gara, non risultava regolarmente tesserato per la società NEXGEN, come da ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Calabria, e pertanto, non aveva titolo a prendere parte alla gara;

visto l'art. 17 comma 5 punto 18 del C.G.S.

DELIBERA

1. Infliggere alla società NEXGEN A.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2. Comminare l'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) alla società NEXGEN A.C.;
3. Infliggere al calciatore Barba Giuseppe, nato il 03/07/2010, la squalifica per 1 gara effettiva a far data dal suo tesseramento;
4. Inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società NEXGEN A.C. Soldano Pasqualina fino al 20 maggio 2026.

GARE DEL 29/ 4/2026**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

PUGLIESE ANTONIO
MACRI LUIGI

(NEXGEN ACADEMY A.S.D.)
(SORIANO 2010)

SANTORO FRANCESCO (NEXGEN ACADEMY A.S.D.)

GARE DEL 2/ 5/2026**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA E DIFFIDA****€ 60,00 FRANCAVILLA ANGITOLA**

Poichè, a fine gara, persone estranee ma riconducibili alla società locale, entravano nello spazio antistante gli spogliatoi e profferivano frasi offensive contro l'allenatore della società avversaria.

DIRIGENTI**ALLENATORI - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

SOLDANO GREGORIO

(NEXGEN ACADEMY A.S.D.)

Poichè, a fine gara tentava di venire a contatto con persone estranee.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ANELLO FRANCESCO

(FRANCAVILLA ANGITOLA)

MASTRANDREA
FRANCESCO

(FRANCAVILLA ANGITOLA)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

CUPELLI PASQUALE
IANNELLO DOMENICO

(NEXGEN ACADEMY A.S.D.)
(NEXGEN ACADEMY A.S.D.)

GRANDE STEFANO (NEXGEN ACADEMY A.S.D.)
PAPA GIUSEPPE NICOLA (SORIANO 2010)

CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALI

GARE DEL 2/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SANTAGUIDA PAOLO (ASD VIBO ACADEMY)

GARE DEL 3/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

SIGNORETTA FILIPPO (COMPENSORIO VIBONESE)

GARE DEL 4/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

PAPA GIUSEPPE NICOLA (SORIANO 2010)

ATTIVITA' DI BASE

FINALE PROVINCIALE TORNEO PULCINI

NUOVA BULLDOG VIBO - ATLETICO PIZZO

La suddetta gara si disputerà Giovedì 7 Maggio 2026 alle ore 18:00

Campo Sportivo: Comunale R.Marzano sito in Via Stadio Snc – Vibo Valentia Marina (VV)

FASI FINALI TORNEO ESORDIENTI

CATEGORIA ESORDIENTI

SEMIFINALI: Lunedì 11 maggio 2026

VIBONESE – SANT'ONOFRIO	ore 16:30 - Campo Sportivo "L. Razza".
NUOVA BULLDOG – JUNIOR TROPEA	ore 16:00 - Stadio Comunale di Mileto.

FINALE: Giovedì 14 Maggio 2026 / orario e campo di gioco da definire.

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a COMITATO REGIONALE CALABRIA LND - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO) entro 14 giorni dalla pubblicazione dello stesso specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

L SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale